

Proposta

DdL Spettacolo

PREMESSA

RICONOSCIMENTO STATUS

Il DdL, attraverso le misure proposte, riconosce il **carattere strutturalmente discontinuo delle attività lavorative nel settore dello spettacolo**, caratteristica peculiare a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro (cosa già intuita nel 1947 con l'istituzione dell'ENPALS).

Riconosce la necessità imprescindibile di una formazione continua per i professionisti del settore. Questi infatti devono costantemente "studiare" non solo per migliorare o aggiornarsi, ma anche solo per mantenere il livello minimo necessario per svolgere il proprio lavoro.

Questi lavoratori esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo; i periodi di ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo ed è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera di tali professionisti, sia durante i periodi in cui non sono sotto contratto sia a fini pensionistici.


SISTEMA ARMONIZZATO

Viste la complessità della situazione attuale del settore e la portata della riforma che si sta mettendo in campo, è necessario prendere in esame e calibrare tutte le misure previste nel DdL tenendo sempre bene in mente il quadro generale, poiché tutte le misure si inseriscono in un sistema unico in cui esse sono interconnesse. Una visione complessiva in cui le misure si vanno a incardinare mantenendo il giusto equilibrio fra loro.

Il SET, il Portale INPS per lo spettacolo e l'Osservatorio insieme devono costituire un sistema armonizzato in cui incastonare tutte le altre norme già in vigore.

MISURE ATTIVE

- SET
- Sportello telematico
- Osservatorio
- Registro
- misure incentivanti




AMMORTIZZATORI E TUTELE

- Tutela e sostegno della genitorialità
- Indennità di malattia
- Retribuzione giornaliera per fini assistenziali
- Assicurazione contro infortuni e malattie professionali
- NASpI (e ALAS)

Il sistema, oltre al riconoscimento del lavoro nel settore:

- apporta grande semplificazione,
- permette un costante monitoraggio,
- migliora le tutele dei lavoratori,
- offre servizi sia ai lavoratori che alle imprese,

e, cosa fondamentale, è **perfettamente sostenibile economicamente**. Infatti, a fronte di un investimento iniziale, produce un enorme ritorno economico a breve e lungo termine, sia in termini contributivi (nelle casse INPS) sia di imposte (allo Stato).



Nel Ddl proposto, gli strumenti ci sono già tutti, basterà armonizzarli in una visione complessiva e coerente.

La chiave per sostenere tutto il sistema è l'emersione del lavoro sommerso. Abbiamo avuto modo di verificare quanto questo aspetto sia determinante, anche attraverso i risultati dell'indagine *"Vita da Artisti"* e dell'*"indagine conoscitiva sui lavoratori dello spettacolo"* di recente approvata alla Camera, ma per farsi un'idea dell'entità della questione basta pensare che parliamo di un settore in cui, come abbiamo appurato con i recenti decreti emergenziali, un professionista attualmente fa fatica anche ad avere riconosciute 7 giornate contributive in un anno!

Per centrare l'obiettivo, è necessario stabilire parametri e criteri incentivanti e innescare quindi meccanismi virtuosi (se al lavoratore conviene versare più contributi lo farà, se all'impresa conviene essere in regola lo sarà).

1. PORTALE INPS - SPORTELLO UNIFICATO PER LO SPETTACOLO

L'implementazione del Portale INPS, già prevista nel DdL, con la creazione nello stesso di una sezione specifica per lo Spettacolo, costituisce il nodo cruciale per il funzionamento pratico/burocratico efficace del sistema nel suo complesso.

Lo sportello per lo spettacolo sarà strumento di semplificazione e supporto, permettendo inoltre di usufruire di tutti i servizi sia per i lavoratori sia per le realtà datoriali.

Accanto alle funzioni già in essere del portale INPS, si potranno attivare anche le nuove misure previste.

Attraverso l'attivazione e l'utilizzo di questo sportello unificato specifico per il settore, si va a costituire un database completo. in grado di offrire:

- l'attivazione delle nuove misure,
- l'accesso ai servizi sia per i lavoratori sia per le realtà datoriali,
- una facile e immediata consultazione,
- la semplificazione delle operazioni e delle formalità legate agli obblighi contributivi,
- l'ottenimento di profili sia del lavoratore che del datore,
- il miglioramento della copertura sociale dei lavoratori,
- la drastica riduzione delle illegalità nel settore dello Spettacolo dal Vivo,
- uno strumento di controllo immediato ed efficace grazie all'incrocio di tutti i dati.

NOTA: Lo Sportello Unificato per lo Spettacolo - Portale INPS, in quanto fonte completa dei dati necessari a controlli e studi di settore, dovrebbe essere **direttamente collegato con l' Osservatorio e con il Registro.**

SPORTELLO TELEMATICO PER LO SPETTACOLO OCCASIONALE

Lo Sportello telematico per lo Spettacolo Occasionale, strumento fondamentale, è uno dei servizi del Portale INPS.

Già previsto nel DdL, tale istituto ha per obiettivo quello di semplificare le formalità legate agli obblighi contributivi al fine di ridurre le illegalità nel settore dello Spettacolo dal Vivo migliorando la copertura sociale dei lavoratori appartenenti al gruppo A della gestione ex-Enpals, riducendo peraltro la concorrenza sleale.

Ci si può avvalere del sistema semplificato per:

- Rappresentazioni a titolo oneroso;
- Attività pedagogica purché non di carattere continuativo (introducendo la contribuzione exENPALS anche per le attività di insegnamento).

È destinato **esclusivamente** a tutti quei soggetti che non hanno come scopo istituzionale, sociale o per attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacolo e/o di attività didattica collegata al mondo dello spettacolo, e che intendono avvalersi del contributo, per le loro attività di spettacolo o didattica, di professionisti inclusi nel Gruppo A della gestione ex-Enpals, quali:

- imprese non iscritte all'ex Enpals;
- enti, sia pubblici che privati;
- privati cittadini;
- associazioni e/o entità amatoriali e dilettantesche.

IMPORTANTE: Per incentivare questi soggetti all'utilizzo dello Sportello Telematico per lo Spettacolo Occasionale, è necessario renderlo più conveniente del "nero" individuando **misure incentivanti** (ad esempio introdurre un credito d'imposta per spese sostenute in attività di spettacolo dal vivo fino ad un ammontare massimo complessivo **per le imprese non iscritte all'ex Enpals**, rendere detraibili ai sensi dell'art. 15 del TUIR 917/1986 e-quater le spese dei **contribuenti** che documentano attività didattiche o di altro tipo svolte da professionisti iscritti alla gestione ex Enpals gruppo A, etc.).

Lo Sportello in pratica: A titolo esemplificativo qui il link del GUSO francese dove è possibile farsi un'idea della grande semplificazione che lo Sportello apporterebbe e dei molteplici servizi a cui permetterebbe di accedere <https://www.guso.fr/information/accueil> (è possibile fare simulazioni).

2. MISURE DI ARMONIZZAZIONE FISCALE

Ulteriori proposte per incentivare l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione e attivare un ciclo virtuoso efficace.

a) Per i lavoratori

- I. Per tutti i lavoratori autonomi e subordinati iscritti alla gestione ex-Enpals ed inseriti nel Gruppo A, prevedere facilitazioni o detrazioni legate alle spese direttamente collegate all'espletazione della propria professione
- II. Per tutti i lavoratori autonomi e subordinati iscritti alla gestione ex-Enpals ed inseriti nei Gruppi A e B, considerando la possibile disparità di reddito fra un anno fiscale e l'altro, è fissato, ai fini dell'anticipo di imposta, il "metodo previsionale" da produrre attraverso autocertificazione entro il mese di settembre dell'anno fiscale in corso, senza maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, sulla quota di anticipo e su quella di saldo (così come da art. 58 Testo coordinato del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124).
- III. Abrogare art. 17 comma 2 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni per i lavoratori dello spettacolo all'estero. Per i redditi percepiti dai lavoratori dello spettacolo, il paragrafo 1 dell'art. 17 del commentario stabilisce che il reddito percepito da artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, del musicista viene tassato sia nel paese di esecuzione che in quello di residenza. Si effettua poi con la dichiarazione dei redditi la compensazione. È necessario uniformare il trattamento fiscale degli artisti a quello delle altre professioni applicando l'articolo 14 della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni: " i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente dell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività".

b) Per le imprese elencate nella gestione ex-Enpals

- I. Per le piccole e medie realtà, che costituiscono la maggior parte dell'attività di spettacolo, è necessario individuare delle misure (fiscali o di altro tipo) per incentivare la regolarità dei versamenti contributivi.

Queste imprese potrebbero essere suddivise in due fasce:

- Le piccole imprese con un numero di giornate lavorative annuali inferiori a 1.500 relativamente ai soli lavoratori del gruppo A della gestione ex ENPALS (incluso il personale tecnico classificato anche con i codici 101, 103, 104, 112, 114, 116 e per il 20% delle giornate lavorative e degli oneri sociali associati alle categorie 157, 202 e 205).
 - Le medie imprese con un numero di giornate lavorative annuali comprese tra 1.501 e 3.000 relativamente ai soli lavoratori del gruppo A della gestione ex ENPALS (incluso il personale tecnico classificato anche con i codici 101, 103, 104, 112, 114, 116 e per il 20% delle giornate lavorative e degli oneri sociali associati alle categorie 157, 202 e 205).
- II. Si prevede il riconoscimento dell'attività di spettacolo come prodotto culturale con conseguente applicazione dell'IVA al 4% per spettacoli e concerti, siano essi live e/o streaming.

c) Recupero aliquote aggiuntive

Uniformazione e integrazione sistemi contributivi e previdenziali, con recupero delle aliquote a tassazione separata. Vanno recuperate le risorse di seguito riportate:

- **Contributo di solidarietà:** Il 5% del versamento come contributo di solidarietà previsto all'art.1 comma 8 D.Lgs n.182/1997 (2,5% a carico Lavoratore e 2,5% a carico Azienda) per i redditi di artisti oltre i 100.000 euro.
- **Contributo aggiuntivo:** L' 1% prelievo coattivo per i soli lavoratori legato al reddito da 40.000 a 100.000 euro (o comunque sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo stabilito annualmente). Vige già un prelievo previdenziale per il Settore sotto il 10% nello Spettacolo è il 9,19% (Decreto Interministeriale n.79141 pubblicato G.U.6/6/2014).

d) Dichiarazione Attività

1. I lavoratori sono tenuti ad effettuare un'autodichiarazione mensile in forma telematica al portale INPS che attesti le giornate contributive effettuate inserendo la data in cui il rapporto di lavoro ha avuto luogo, l'importo lordo percepito per ogni giornata così come la ragione sociale del datore di lavoro. Il portale INPS metterà in funzione, nello spazio personale dedicato ad ogni lavoratore, un modulo destinato all'autodichiarazione mensile che permetterà, una volta compilato, il controllo incrociato con i dati forniti dalla parte datoriale. In tal modo si tenderà ad avere in tempi brevi la certezza degli incassi così come ad evitare contenziosi.
2. Dal DL n.73, art. 66, comma 17, a), 2), 15-quinquies: *“Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.”*

Potrebbe essere fatto tutto attraverso il Portale INPS rendendo le verifiche immediate grazie all'incrocio automatico dei dati.

3. CRITERI DI ACCESSO E CRITERI DI CALCOLO PER IL SET (strumento per la discontinuità)

Il SET (indennità di discontinuità) è uno strumento che riconosce il carattere strutturalmente discontinuo delle attività lavorative nel settore dello spettacolo.

I professionisti del settore esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo; i periodi di ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo ed è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella loro carriera, sia durante i periodi in cui non sono sotto contratto sia a fini pensionistici.

Pertanto il SET dovrebbe essere **riconosciuto anche in costanza di rapporto di lavoro**.

3.1. Criteri di accesso al SET

Il SET sarà riconosciuto ai lavoratori subordinati a tempo determinato, ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai lavoratori autonomi iscritti al FPLS, con i seguenti requisiti:

- a) avere un reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS;
- b) aver maturato, alternativamente:
 - 90 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS nei trentasei mesi precedenti la richiesta
 - 40 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS nei dodici mesi precedenti la richiesta

(il criterio con due opzioni è fondamentale per evitare problemi con la questione del reddito prevalente).

- c) avere un reddito non superiore a ...

Il tetto massimo del reddito annuo per l'accesso al SET potrebbe ragionevolmente essere ancorato a quello delle partite iva forfettarie. In ogni caso è preferibile prevedere un reddito annuo massimo non troppo basso per mantenere il meccanismo incentivante.

NOTA: sarà necessario escludere dai calcoli il 2020 e il 2021.

Le giornate indennizzate dal SET sono accompagnate da **contribuzione figurativa**.

Inoltre si propone, per tutti i lavoratori iscritti al FPLS della platea sopradescritta, di ancorare la giornata contributiva al massimale di 700€ oltre il quale la giornata può essere **suddivisa in più giornate contributive**. Questo al fine di evitare differenziazioni fra lavoratori dello spettacolo afferenti a diverse pratiche artistiche.

3.2. Criteri di calcolo dell'indennità

Nel determinarne i criteri di calcolo, è necessario non abbassare troppo i parametri di accesso e fare in modo che non possano verificarsi situazioni di convenienza che spingano il lavoratore a "sedersi". Pertanto è **fondamentale innescare un sistema premiale**.

L'ideale è stabilire un **algoritmo** di calcolo progressivo (senza gradini) che incentivi il lavoratore a lavorare di più e quindi versare di più, agevolando l'emersione del sommerso e permettendo al SET di favorire le entrate nelle casse INPS exENPALS.

La **base di calcolo** per determinare l'ammontare dell'indennità, può partire o dal numero di giornate o dall'ammontare del reddito, ma in ogni caso ci deve essere un **criterio di calcolo progressivo** (algoritmo):

- 1) Se si sceglie come base di calcolo il numero di giornate, si stabilisce la cifra fissa di una giornata e va previsto sia un minimo sia un massimo di giornate indennizzabili (es.: un minimo di 180 giornate e un massimo di 312 giornate) definendo un algoritmo di calcolo progressivo.
- 2) Ancora meglio impostare invece il calcolo sulla base del reddito (come di seguito esposto), in questo caso non è necessario stabilire il numero massimo di giornate indennizzabili.



A titolo esemplificativo, si riporta l'algoritmo di calcolo usato in Francia.

Il calcolo, relativamente complesso, dell'indennità giornaliera, prende in considerazione la **media del salario minimo giornaliero dell'anno precedente** e il **numero di ore lavorate** (in Francia il sistema si basa sulle ore, invece in Italia sulle **giornate**).

Il montante giornaliero indennità = A+B+C

per gli artisti:

A = Indennità minima giornaliera x (0,36 x Salario Annuale di Riferimento fino a 13700€) + (0,05 x Salario Annuale di Riferimento oltre i 13700€) / 5000

B = Indennità minima giornaliera x (0,26 x Numero di Ore Lavorate fino a 690 ore) + (0,08 x Numero di Ore Lavorate oltre le 690 ore) / Numero di Ore necessarie all'apertura dei diritti

C = Indennità minima giornaliera x 0,70

Per i tecnici:

A = Indennità minima giornaliera x (0,42 x Salario Annuale di Riferimento fino a 14400€) + (0,05 x Salario Annuale di Riferimento oltre i 14400€) / 5000

B = Indennità minima giornaliera x [0,26 x Numero di Ore Lavorate fino a 720 ore) + (0,08 x Numero di Ore Lavorate oltre le 720 ore) / Numero di Ore necessarie all'apertura dei diritti

C = Indennità minima giornaliera x 0,40


NOTA: Per l' "indennità minima giornaliera" non c'è un corrispettivo italiano perché in Francia si tratta di una "minima" collegata all'indennità. Nel nostro sistema si potrebbe collegare alla "**paga minima giornaliera**" da Contratto Nazionale (o crearne una ex-novo). A tale proposito sarà fondamentale l'**adeguamento dei minimi salariali** attraverso la contrattazione collettiva, come richiesto anche nel DdL.

Una volta stabiliti i parametri, il calcolo è molto semplice.

Anche il SET così immaginato favorirebbe in modo esponenziale l'emersione del lavoro sommerso, portando **maggiori versamenti previdenziali**, ma anche **maggiori entrate sotto forma di imposte** sia da parte dei lavoratori sia delle realtà datoriali.

Nel grafico qui a destra, vediamo l'andamento della previdenza in Francia tra il 2000 e il 2012.

In blu l'andamento della previdenza generale mentre in rosa l'andamento della previdenza lavoratori dello spettacolo con il sistema sopra descritto. È evidente la tenuta costante del settore che, anche negli anni di crisi, non subisce flessioni.



Si nota un deficit costante dell'1%, ma a fronte di una assoluta tenuta del **sistema che dimostra di autosostenersi**. Riguardo ciò ricordiamo che in Italia si parte con un vantaggio enorme, cioè l'attivo ex ENPALS che, già da solo, può sostenere il sistema per almeno i primi 20 anni, più che sufficienti per far entrare il sistema a pieno regime.


REVISIONE PERIODICA DEI CRITERI

In linea generale, vista la situazione di eccezionalità da cui il DdL parte e il carattere di cambiamento radicale che le misure introducono, riteniamo molto importante inserire nel DdL una **clausola di verifica** che preveda che i criteri relativi al SET e a tutte le nuove misure (comprese quelle già passate nel DL n. 73 Sostegni bis, art. 66) vengano, appunto, verificati ed eventualmente rivisti **ogni due/tre anni**.

4. REGISTRO

Dovrebbe essere una sorta di database professionale nazionale, i cui criteri di accesso siano corrispondenti ai requisiti minimi di accesso al SET (quindi legati alle giornate contributive cioè all'**effettiva attività professionale**) e collegato alle politiche attive, offrendo quindi anche dei servizi:

- formazione continua (long life learning)
- Uffici territoriali del lavoro specializzati
- Centri regionali/provinciali della salute convenzionati per lo spettacolo
- agevolazioni per la fruizione di beni culturali immateriali e materiali (musei, libri,...)
- ...



Devono essere recuperati tutti i repertori in materia di profili professionali e formativi, a partire da quelli già registrati a livello regionale e aggiornandoli con le indicazioni delle associazioni professionali di riferimento. Esistono esperienze già avviate di attestazione di qualifica e certificazione delle competenze per alcuni professionisti del settore che possono essere considerate come elementi di riferimento per l'estensione di tale strumento in applicazione del dlgs 13/2013, anche con l'obiettivo di costruire il previsto repertorio nazionale. In tale prospettiva deve essere applicato il contenuto normativo dell'art. 35 della L. 220/2016 in materia di riconoscimento delle professioni nell'ambito del cine-audiovisivo.

5. OSSERVATORIO

L'Osservatorio nazionale, con la rete di osservatori regionali, è in primis un organo di controllo e tutela che deve monitorare costantemente:

- l'effettivo rispetto dei CCNL di settore e delle norme di sicurezza sul lavoro,
- garantire il corretto utilizzo dei fondi pubblici,

prevedendo delle sanzioni in caso di inadempienze e sostegno istituzionale in caso di pratiche virtuose.

Idealmente ogni contratto, certificato, etc., dovrebbe essere registrato attraverso il Portale.



Attuando costantemente i controlli, si realizza una raccolta dati specifica relativa a:

- professionalità (categorie, età e genere, etc.),
- attività di imprese e associazioni di settore,

si ottiene quindi una banca dati virtuale in continuo aggiornamento, che va a costituire un efficace strumento di monitoraggio e mappatura del settore in grado di evolversi parallelamente alla continua trasformazione del settore stesso.



Monitorare e analizzare le dinamiche dell'intero settore dello spettacolo e della produzione culturale, in ambito produttivo, formativo, legislativo, occupazionale e contrattuale, da una parte va a garantire le giuste condizioni di lavoratrici e lavoratori, e dall'altra contribuisce a rendere più efficace il sostegno alla produzione.

L'Osservatorio dovrebbe essere collegato a:

- Portale INPS (quindi anche allo Sportello Occasionale)
- centri regionali per la formazione
- centri regionali convenzionati per la salute
- organi di controllo regionali per la salute e la sicurezza

instaurando quindi una prassi per cui i materiali e i dati raccolti vengano convogliati presso l'Osservatorio per andare a costituire la "mappatura".

CENTRI REGIONALI SALUTE CONVENZIONATI

Dato il ruolo importante delle Regioni per l'attuazione del sistema immaginato, sarebbe auspicabile individuare in ogni regione/provincia dei **centri per la salute convenzionati per lo spettacolo** che possano rilasciare le certificazioni utili per lavorare, offrendo anche agevolazioni per le terapie legate alle malattie professionali.

6. FORMAZIONE COLLEGATA AL REGISTRO, ALL'OSSERVATORIO E AI CENTRI REGIONALI

La **formazione continua** è riconosciuta come necessità imprescindibile per i professionisti del settore. Questi infatti devono costantemente “studiare” non solo per migliorare o aggiornarsi, ma anche semplicemente per mantenere il livello minimo necessario per svolgere il proprio lavoro.

Si potrebbe prevedere un sistema di cataloghi formativi collegato a Registro e Osservatorio.

6.1. Cataloghi formativi e accreditamento

Si potrebbero prevedere corsi di aggiornamento professionale presso centri accreditati dalle regioni. Gli osservatori regionali monitoreranno le strutture operanti sul territorio e creeranno dei “**cataloghi formativi**” in cui i professionisti, cioè chi ha accesso al Registro, possano scegliere (importante dunque sostenere le strutture che da anni svolgono un lavoro di formazione sul territorio piuttosto che istituire ex -novo nuovi corsi).

Le strutture già accreditate, come regioni, università, etc, potranno offrire direttamente il servizio o accreditare progetti proposti da realtà non accreditate (naturalmente previo verifica e approvazione degli stessi), in questo modo si eviterebbe da una parte di accreditare realtà col rischio che poi non offrano un servizio adeguato e dall'altra si garantisce una maggiore varietà di proposte.

Si potrebbero accreditare anche i percorsi formativi organizzati dalle Film Commission regionali e dagli organismi dello spettacolo dal vivo finanziati dal FUS, facendo però molta attenzione che non venga utilizzata la formazione per “mascherare” il lavoro.

6.2. Sicurezza e formazione tecnica

Oltre alla formazione artistica, si includono i **corsi sulla sicurezza** (attualmente obbligatori ma quasi mai effettuati e quasi sempre a pagamento) e corsi di **aggiornamento sulle nuove tecnologie** (ad esempio per i tecnici e le maestranze).

6.3. Autoformazione

In considerazione del fatto che la fruizione di prodotti culturali, materiali e immateriali, costituisce parte integrante alla formazione necessaria per i professionisti del settore, andando a costituire una vera e propria autoformazione; sarebbe quindi auspicabile che questi possano usufruire gratuitamente e/o con agevolazioni specifiche di ingressi a teatri, musei, palestre, etc. e sull'acquisto di libri, etc.

Si ribadisce la proposta di agevolazioni economiche per la fruizione di beni e servizi culturali che siano essi immateriali o materiali (acquisto libri, ingressi a teatro, musei, palestre...).

Bibliografia parziale

- *“Statuto sociale degli artisti”*, risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti.
- *“Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe”*, 20th edition (Country welfare artists).
- Comparazione fra paesi UE su *“Role of Artist and Social and cultural professional”* e *“Social Security Framework, Tax Laws, Labour Laws, Training”*, aggiornato a maggio 2021.
- *“Cross-border employment in the live performance sector - exploring the social security and employment status of highly mobile workers”*.
- *“Il futuro del lavoro nel settore dei media, arte e spettacolo - La sfida dei lavoratori atipici”*, relazione con il sostegno finanziario della Commissione europea.
- *“Ripensare le politiche del lavoro al tempo del SURE - Una sfida oltre l'emergenza”*, ADAPT University Press (Associazione per gli Studi Internazionali Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali).
- Study on *“The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals”*, European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA), This study has been financed by the European Commission, DG Education and Culture Directorate Culture and Creativity Unit cultural diversity and innovation.
- *“Guso”* <https://www.guso.fr/information/accueil>, sportello telematico occasionale in Francia.
- *“Régime D'assurance Chômage Des Intermittents Du Spectacle”* <https://bit.ly/3A3PfCk>
- *“le déficit des annexes 8 et 10 des intermittents n'existe pas”*, audition de mathieu grégoire à l'assemblée nationale <https://bit.ly/2V6FCUF>